



Acc. con
Asseverare

SEZIONE

N° 39

REG.GENERALE

N° 8539/10

UDIENZA DEL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZ.STACCATA DI LATINA

SEZIONE 39

27/09/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|
| ☐ RAPANA' | MARIO | Presidente |
| ☐ CASTELLO | SALVATORE | Relatore |
| ☐ CARNEVALE | MARIO | Giudice |

14/39/13

PRONUNCIATA IL:

27 SET. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 GEN 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull'appello n. 8539/10
depositato il 16/11/2010

- avverso la sentenza n. 331/6/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LATINA
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO LATINA

controparte:

IL FOCARILE SRL
VIA PONTINA KM.46,027 04011 APRILIA LT

difeso da:

RANUCCI DOTT. RAFFAELE
VIA MARZIALE 13 04023 FORMIA LT

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC4030300530 IVA-ALTRO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC4030300530 IRAP 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC4030300530

N.8539/10 RGA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. IL FOCARILE srl si opponeva all'avviso di accertamento n.RC4030300530 con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2004, aveva accertato ricavi non dichiarati, rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile IRES-IRAP ed IVA, con conseguenti irrogazioni di sanzioni.

L'accertamento scaturiva da un p.v.c. redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina a seguito di una verifica fiscale.

La contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell'atto, recepito "per relationem", non avendo svolto l'Ufficio alcuna attività a supporto di un p.v.c. vistosamente precario, e di essere ricorso al metodo induttivo, senza aver proceduto alla ricostruzione effettiva della contabilità tenuta dalla contribuente nell'esercizio della propria attività di ristorazione.

L'Ufficio, costituitosi, chiedeva pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso perché proposto dopo la scadenza dei termini, ossia dopo i 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, in violazione degli artt. 21 e 22 D.Lgs. 546/92.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso.

Con l'appello odierno l'Ufficio ribadisce l'inammissibilità del ricorso, e nel merito, chiede la conferma del proprio operato.

La contribuente resiste con rituale memoria.

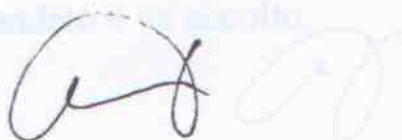
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente appare necessario rammentare come si avvia il concordato.

L'accertamento con adesione può essere avviato dagli Uffici Finanziari o dal contribuente.

Nella prima ipotesi l'Ufficio invia al contribuente un "invito a comparire" nel quale sono indicati i periodi di imposta assoggettabili ad accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento. In tal caso, il contribuente può:

- aderire all'invito e partecipare al contraddittorio con l'Ufficio;



- non presentarsi, ed attendere l'eventuale avviso di accertamento, riservandosi di impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Va ricordato che l'Ufficio non è obbligato ad inviare l'invito a comparire prima dell'accertamento, così come il contribuente non è tenuto a rispondere alla convocazione: se non si presenta, oppure se si presenta senza raggiungere con l'Amministrazione accordo alcuno, non è soggetto ad alcuna sanzione, ma non potrà più proporre l'adesione quando riceverà l'atto di accertamento.

Il contribuente può, dunque, attivare la procedura di adesione quando ha ricevuto la notifica di un atto di accertamento, presentando all'Ufficio una domanda in carta libera, sempre a condizione che non sia stato preceduto da un invito a comparire.

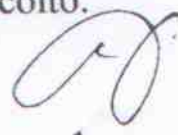
Tale istanza provoca la sospensione dei termini per impugnare l'atto di accertamento davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Fatta tale doverosa premessa, nella fattispecie si rileva che l'avviso di accertamento, notificato in data 04.05.2009, era stato preceduto dall'invito al contraddittorio predisposto dall'Ufficio e notificato alla contribuente in data 07.04.2008 (tale procedura si concludeva senza raggiungere alcun accordo).

A mente, quindi, degli artt.nn.5. comma 1 bis e 6, D.Lgs.218/1997, l'istanza di adesione presentata in data 03.07.2009, non poteva produrre alcun effetto, né tanto meno la sospensione dei termini perché impedita dal precedente contraddittorio attivato dall'Ufficio; ne consegue che il termine per proporre ricorso scadeva il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto (04.05.2009). Risultando il ricorso prodotto il 12.11.2009, esso deve ritenersi intempestivo e pertanto va dichiarato inammissibile.

Le altre domande, come la trattazione nel merito, s'intendono assorbite.

L'appello dell'Ufficio è, dunque, fondato e va accolto.



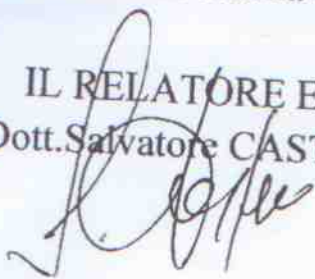
Pag. n.3

Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna la parte soccombente al pagamento di € 1.000,00 (mille) per spese di giudizio.
Così deciso in Latina il 27 settembre 2012.

IL RELATORE EST.
Dott. Salvatore CASTELLO



IL PRESIDENTE
Avv. Mario RAPANA'

